

dossier

XIX Legislatura

19 gennaio 2026

Disposizioni in materia di revisione dello strumento militare nazionale

Atto del Governo n. 365



SERVIZIO STUDI

UFFICIO RICERCHE NEL SETTORE DELLA POLITICA ESTERA E DELLA DIFESA

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 629



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Difesa

Tel. 06 6760-4939 - ✉ st_difesa@camera.it – ✕ [@CD_difesa](https://www.instagram.com/CD_difesa)

Progetti di legge n. 365

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	5
Articolo 1 (<i>Adeguamento delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare</i>)	7
Articolo 2 (<i>Partecipazione dei volontari in ferma prefissata ai concorsi per il reclutamento nelle altre categorie di personale delle Forze armate</i>)	9
Articolo 3 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>)	10

PREMESSA

Con il presente provvedimento il Governo ha esercitato due deleghe in materia di **revisione dello strumento militare nazionale**, ad esso originariamente conferite dalla **legge 5 agosto 2022, n. 119** e poi rinnovate per 24 mesi, con la legge 28 novembre del 2023, n. 201.

Il provvedimento riguarda le deleghe stabilite dall'art. 9, co.1, lett. b) ed e), della citata legge 119/ 2022 e cioè, rispettivamente:

- la revisione, secondo criteri di efficienza e organicità, degli **strumenti finalizzati al progressivo raggiungimento, entro il 2033, delle dotazioni organiche complessive** del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 798, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare (**lett.b**);
- la previsione della **possibilità, per i volontari in ferma prefissata, di partecipare ai concorsi per il reclutamento nelle altre categorie** di personale delle Forze armate ovvero introduzione o incremento delle riserve di posti a loro favore nei medesimi concorsi (**lett. e**).

Si ricorda che la citata legge 119/2022 ha introdotto una serie di previsioni su reclutamento, stato giuridico, avanzamento e impiego dei volontari in ferma prefissata (per approfondimenti si veda qui). Tale legge ha anche **prorogato al 1 gennaio del 2034 il termine per la riduzione delle dotazioni organiche complessive delle Forze armate** (escluse le Capitanerie di porto) a 150.000 unità, originariamente previsto per il 1 gennaio 2025 dalla legge n. 244 del 2012 (c.d. legge "Di Paola"). In attuazione di una delega contenuta nella medesima legge, il decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 185, ha incrementato di 10.000 unità tali dotazioni (arrivando al numero complessivo di **160.000 unità**), da raggiungere sempre entro il 1 gennaio 2034 (art. 798 del Codice).

La dotazione organica è così definita:

CATEGORIE	RUOLI	ESERCITO ITALIANO	MARINA MILITARE	AERONAUTICA MILITARE	TOTALE	%
UFFICIALI	UFFICIALI	9.800	4.741	6.100	20.641	12,90
SOTTUFFICIALI	MARESCIALLI	6.950	6.200	8.475	46.659	29,16
	SERGENTI	11.350	4.834	8.850		
GRADUATI	VOLONTARI SP	40.000	10.505	8.825	92.700	57,94
MILITARI DI TRUPPA	VOLONTARI FT	4.950	1.760	2.250		
	VOLONTARI FI	20.050	2.010	2.350		
	TOTALE	93.100	30.050	36.850	160.000	100

Nell'ambito del processo di riforma dello strumento militare avviato dalla richiamata legge 119/2022, il provvedimento in esame è dunque volto a **raggiungere gli obiettivi di consistenza numerica dell'organico**, garantendo però anche – come si legge nella relazione illustrativa – una **adeguata ripartizione del personale fra categorie, ruoli e gradi**, secondo i criteri di efficienza e organicità fissati dalla delega. Il provvedimento – si legge ancora nella relazione - introduce modifiche finalizzate ad “ottimizzare il sistema di alimentazione e l'armonizzazione dei ruoli”, senza generare costi aggiuntivi rispetto alla normativa vigente. Particolare attenzione viene riservata **ai sottufficiali e ai volontari in ferma prefissata**, ai quali vengono offerte **“opportunità di crescita professionale”**, ampliando il ventaglio delle possibilità di accesso alle altre categorie attraverso un sistema di concorsi più flessibile e dinamico.

Per quanto riguarda il **procedimento di approvazione**, la legge n. 201 del 2023 (art.2, co.2) prevede – in via generale, in relazione a tutti i principi e criteri direttivi in essa contenuti - che i decreti legislativi siano adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del **Ministro della difesa**, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Per il provvedimento in esame, che – come detto – rappresenta un parziale esercizio della delega prevista dalla legge citata, la relazione illustrativa rileva che, stante le materie oggetto di regolamentazione, non si ravvisano ambiti di competenza, che richiedano l'acquisizione del concerto del Ministro della salute, del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Per le deleghe esercitate dal provvedimento in esame non è richiesta la previa acquisizione dell'intesa in sede di **Conferenza unificata** (che invece è richiesta per l'esercizio di altre deleghe).

Al provvedimento in esame sono allegate le **osservazioni presentate da una serie di Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari**, di cui all'articolo 1476 e seg. del Codice, che hanno sostituito il Consiglio centrale di rappresentanza militare.

L'atto del Governo non risulta invece contenere il prescritto parere del Consiglio di Stato.

Articolo 1

(Adeguamento delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aereonautica militare)

L'art.1 del provvedimento (in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera b, della citata legge 119/2022) contiene le previsioni relative all'**adeguamento delle dotazioni organiche complessive** del personale militare entro il 2033.

Gli interventi riguardano aree tematiche specifiche, come il sistema di reclutamento, i percorsi formativi e la progressione di carriera dei sottufficiali. Le modifiche intervengono sul Codice dell'ordinamento militare (di cui al decreto legislativo n.55 del 2010).

In particolare:

- **lettera a):** si introduce la figura dell'**aspirante** nel percorso formativo presso l'Accademia militare e le Scuole di applicazione dell'Esercito (in analogia a quanto previsto per Marina e Aereonautica); si prevede per tale figura, oltre che gli ufficiali del Corpo degli ingegneri e del Corpo sanitario, nuove regole sull'anzianità e sulla possibilità di ripetere l'anno di insegnamento in caso di mancato superamento, per una sola volta, di uno degli anni del corso. La norma introduce altresì la nomina al grado di sottotenente solo dopo il terzo anno del ciclo formativo (non più dopo il secondo) e una "clausola di salvaguardia" per derogare a obblighi di alloggio (*modifiche all'art.725 del Codice*);
- **lettera b):** la possibilità di proroga per il completamento degli studi per il conseguimento della **laurea specialistica in ingegneria** (ad oggi prevista per gli ufficiali appartenenti al Corpo degli ingegneri e al Corpo sanitario dell'Esercito) viene estesa anche agli ufficiali dell'Arma dei trasporti e dei materiali (*modifiche all'art.726 del Codice*);
- **lettera c):** la disciplina della ferma degli allievi marescialli reclutati mediante concorso e di quella degli allievi ufficiali provenienti dalle accademie, viene allineata per quanto riguarda lo svolgimento dei corsi e la nomina in grado (*modifiche all'art 760 del Codice*);
- **lettera d):** agli aspiranti ufficiali che frequentino il terzo anno delle Accademie militari, sanando un'imprecisione normativa, viene attribuito il trattamento economico previsto per i sottotenenti o guardiamarina in servizio permanente (*modifiche all'art. 1798 del Codice*);

- **lettera e):** viene introdotto un regime transitorio di reclutamenti degli ufficiali dei ruoli normali di Esercito, Marina e Aeronautica, per ampliare, fino al 2033, la possibilità di partecipare a tali concorsi per marescialli, sergenti e graduati già in servizio, anche attraverso l'estensione a 40 anni del limite d'età (*introduzione del nuovo art.2196-bis del Codice*);
- **lettera f):** per completare il transito nel ruolo marescialli di sergenti e volontari in ferma permanente con abilitazioni nelle professioni sanitarie (avviato negli scorsi anni) è autorizzato il reclutamento straordinario di 30 marescialli per gli anni 2026 e 2027, con la nomina diretta e la determinazione della ripartizione per Forza armata (*modifiche all'articolo 2197-ter del Codice*);
- **lettera g):** viene introdotta la possibilità di reclutare personale dei ruoli sergenti e marescialli di ambito tecnico, ingegneristico, informatico e sanitaria tramite concorso per titoli e esami, senza nuovi oneri per la finanza pubblica (*introduzione del nuovo art. 2197-quater del Codice*);
- **lettera h):** viene introdotta la possibilità di bandire concorsi per il reclutamento di sergenti a nomina diretta, tra giovani diplomati entro i 32 anni di età (*introduzione del nuovo art. 2197-septies nel Codice*).

Articolo 2

(Partecipazione dei volontari in ferma prefissata ai concorsi per il reclutamento nelle altre categorie di personale delle Forze armate)

L'articolo 2 del provvedimento (in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera e, della citata legge 119/2022) reca disposizioni per la **partecipazione dei volontari in ferma prefissata ai concorsi per il reclutamento in altre categorie di personale**.

L'intervento – si legge nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento – ha lo scopo di **assicurare maggiore flessibilità ai percorsi di carriera del personale militare**, prevedendo un reclutamento nel ruolo di sergenti, riservato ai volontari in ferma prefissata quadriennale e triennale.

In particolare (**alla lettera a**) che introduce il nuovo art. 690-bis del Codice) viene introdotta la possibilità di **bandire un concorso straordinario per il reclutamento dei sergenti**, attivabile in base alle esigenze delle Forze armate riservato ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) e ai volontari in ferma prefissata triennale (VFT). Lo scopo della norma – si legge nella relazione illustrativa - è ampliare l'accesso al ruolo dei sergenti a personale di età anagrafica non elevata, ma già in possesso di una sufficiente esperienza militare e in grado di assicurare, rispetto al personale volontario in servizio permanente, una più giovane età di accesso al ruolo e dunque un investimento formativo di lunga durata.

Di conseguenza, anche i volontari in ferma prefissata (VFP4 e VFT) vengono inclusi tra i potenziali frequentatori del suddetto corso di formazione (**lett. b**), che modifica l'articolo 773 del Codice) e il personale volontario in ferma prefissata viene ammesso alla possibilità di partecipare ai concorsi per il reclutamento dei sergenti (**lett. c**) che modifica l'articolo 774, co. 1 del Codice)

Articolo 3
(Clausola di invarianza finanziaria)

L'articolo 3, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione del provvedimento con le **risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili** a legislazione vigente e, comunque, **senza nuovi o maggiori oneri** a carico della finanza pubblica.